

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2809-A} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(**PICHETTO FRATIN**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**GIORGETTI**)

E CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(**URSO**)

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico

Presentato il 20 febbraio 2026

(Relatori: **TOCCALINI** e **ZUCCONI**)

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 27 marzo 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2809 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 12 articoli per un totale di 72 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 finalità: 1) intervenire in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale; 2) garantire la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie; 3) favorire la risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che dei 72 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, di 2 decreti ministeriali e di 14 provvedimenti di altra natura (prevalentemente di competenza dell'ARERA); in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4, al comma 1, interviene sulla bacheca dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (cosiddetta « bacheca PPA ») realizzata dal Gestore dei mercati energetici (GME) ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prevedendo che siano nella stessa costituite apposite sezioni, dal lato della domanda, dedicate alla stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni; per quanto riguarda il lato dell'offerta, invece, la disposizione prevede che essa sia orientata a promuovere la contrattualizzazione di energia elettrica rinnovabile non già oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione; ad implicita integrazione del dettato normativo in esame, la relazione illustrativa precisa altresì che la bacheca in esame dovrà articolarsi in due sezioni, compiutamente disciplinate: una relativa alle negoziazioni libere, l'altra invece alle negoziazioni qualificate; la disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita al fine di assicurare un migliore coordinamento con il più preciso contenuto recato dalla relazione illustrativa; considerazioni di analogo tenore trovano applicazione anche per il successivo comma 2, che si limita a stabilire che le parti che soddisfano alcuni requisiti da definire in sede attuativa possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; al riguardo, infatti, la

relazione illustrativa precisa che per beneficiare di tale garanzia « entrambe le controparti del contratto nella fase di partecipazione alle procedure devono espressamente indicare la volontà di avvalersene, sottoscrivendo in via preliminare un contratto di adesione con il GSE », elemento non richiamato nella formulazione del comma 2 e che potrebbe essere opportunamente recepito;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4, commi 1 e 2, assicurando un miglior coordinamento con il contenuto recato dalla relazione illustrativa.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2809, di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

rilevato che:

il provvedimento, costituito da dodici articoli, introduce un contributo straordinario per sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie; reca misure urgenti per la riduzione della componente ASOS (destinata al sostegno delle fonti rinnovabili) sulla bolletta elettrica e per il sostegno alle utenze non domestiche; dispone per i periodi d'imposta 2026 e 2027 l'incremento dell'aliquota IRAP applicabile a specifici soggetti operanti nel comparto energetico, destinando le risorse derivanti alla riduzione della componente ASOS della bolletta elettrica in favore di determinate categorie di utenze non domestiche; introduce un insieme di misure volte a favorire la stipula da parte delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (PPA e forme analoghe); reca disposizioni volte a ridurre l'impatto derivante dall'applicazione dei prezzi minimi garantiti (PMG)

per gli impianti alimentati da biogas, biomassa e bioliquidi sostenibili sulla già richiamata componente ASOS della bolletta elettrica;

il provvedimento, inoltre, introduce misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica; interviene in materia di connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di risolvere il problema della cosiddetta saturazione virtuale della rete elettrica; prevede un procedimento unico per autorizzare la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione; introduce disposizioni urgenti per abbattere il prezzo della bolletta del gas per le imprese; promuove la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas; reca misure urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni recate dal provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché alla competenza esclusiva statale in materia di concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione);

in merito alla materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, la Corte costituzionale ha chiarito che « l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione debba ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico", così come alla nozione di "politica energetica nazionale" » (sentenza n. 383 del 2005);

a tale proposito, la Corte ha rilevato che la riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha introdotto la competenza concorrente in materia di « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », ma spetta comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza (Corte cost. sentenza n. 1 del 2008) – oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenza 383 del 2005 e sentenza 117 del 2022);

in linea generale, il giudice costituzionale giustifica e legittima, con riferimento al settore energetico, la norma che attribuisce maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale, seppure a determinate condizioni. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la

disciplina statale può conferire allo Stato il potere di emanare degli indirizzi ed anche di incidere indirettamente ed in modo significativo sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali (Corte cost. sentenza n. 383 del 2005 e Corte cost. sentenza n. 303 del 2003);

con riferimento a specifiche previsioni contenute rispettivamente negli articoli 3 e 8 del decreto in esame, assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato e in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;

a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

l'articolo 8, ascrivibile alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma, Cost.), individua al comma 8 nella regione territorialmente interessata l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione relative a progetti di centri-dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi necessari;

l'articolo 11, al comma 1, lettera c), prevede che il rilascio, la modifica o il rinnovo di concessioni finalizzate alla ripresa o all'aumento della produzione di gas siano effettuati alla luce di un procedimento autorizzativo unico attraverso un'apposita conferenza di servizi. Qualora tale procedimento riguardi programmi di produzione ovvero opere di terraferma, è obbligatoria l'acquisizione dell'intesa della regione territorialmente interessata nell'ambito di tale conferenza dei servizi;

per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:

vengono altresì in rilievo i principi in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 9 e di regolazione dei mercati ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2809, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 21 del 2026, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la

decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 relative all'erogazione di un contributo straordinario per le forniture di energia elettrica risulta effettuata secondo criteri prudenziali, considerando gli effetti dell'aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso al *bonus* sociale elettrico delle famiglie economicamente svantaggiate, previsto dalla deliberazione 2/2026/R/COM dell'ARERA, che ha innalzato tale valore da 9.530 euro a 9.796 euro, con un potenziale incremento della platea dei beneficiari superiore al valore storico, ma inferiore a quello indicato dalla relazione annuale dell'ARERA relativa all'esercizio 2024, che sconta una parte di utenze agevolate provenienti dalle dichiarazioni ISEE del 2023, che prevedevano limiti reddituali più favorevoli rispetto a quelli dell'esercizio 2024;

le risorse di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020 di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* e *f)* dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte, rispettivamente, nel capitolo 8415, piano gestionale n. 1, nel capitolo 8406, piano gestionale n. 4, nel capitolo 7666, piano gestionale n. 1, e nel capitolo 7620, piano gestionale n. 5, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte nel capitolo 7664, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, di cui alla lettera *d)* dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte nel capitolo 7660, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

la riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, determina effetti finanziari coerenti rispetto a quelli già considerati nei saldi di finanza pubblica anche in termini di indebitamento netto;

la rappresentazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 10 in termini di variazione di entrata e di spesa, comunque a saldi invariati, è ritenuta più idonea alle esigenze derivanti dall'applicazione delle nuove regole della *governance* economica europea;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo 3, relative all'incremento dell'aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, è stata effettuata avvalendosi del modello di microsimulazione IRAP elaborato sui dati dichiarativi più

recenti disponibili, relativi alla dichiarazione per l'anno 2025, relativa al periodo d'imposta 2024, considerando anche gli effetti derivanti dal meccanismo dell'acconto previsto dal comma 2;

in particolare, ai fini della predetta quantificazione, la platea delle imprese incise dalle disposizioni in esame è stata definita individuando i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto-legge;

la base imponibile IRAP riferibile ai suddetti soggetti è pari a circa 27,6 miliardi di euro, con una aliquota media IRES applicata alla platea dei medesimi soggetti pari al 15,2 per cento e una percentuale di deducibilità dell'IRAP ai fini IRES pari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al 10 per cento;

i tassi di variazione della redditività del settore ipotizzati dal modello di microsimulazione per proiettare i dati storici del 2024 sui periodi d'imposta successivi sono quelli previsti dalla variazione del PIL nominale indicati nel quadro macroeconomico del Documento programmatico di finanza pubblica 2025;

come precisato dalla relazione tecnica, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono riferite esclusivamente alla determinazione dell'acconto IRAP;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 3, comma 4, e la predetta riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, che disciplinano il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti di centri dati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto il numero dei progetti attesi risulta pienamente compatibile con le dotazioni organiche e strumentali delle strutture attualmente operanti a livello regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: dell'acconto aggiungere le seguenti: dell'imposta regionale sulle attività produttive.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2809, di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

premessò che l'articolo 2 introduce un meccanismo volto a ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per taluni impianti fotovoltaici e reca disposizioni volte a favorire il rifacimento degli impianti medesimi;

segnalato che l'articolo 4 detta misure volte a favorire, in particolare per le piccole e medie imprese, la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile a lungo termine (*Power Purchase Agreements – PPA*), prevedendo, tra l'altro, forme di aggregazione della domanda e l'incentivazione all'individuazione di superfici da destinare alla realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER);

considerato che l'articolo 5 prevede la revisione dei meccanismi di sostegno agli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse, demandando all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti (PMG) e prevedendo specifiche condizioni per gli impianti a biogas di potenza superiore a 300 kW;

evidenziata l'opportunità di apportare modifiche al nuovo meccanismo di aggiornamento dei prezzi minimi garantiti di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, introdotto dal predetto articolo 5, ai fini del mantenimento e dello sviluppo della filiera e per il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);

valutata altresì l'opportunità di prevedere un regime differenziato per l'applicazione del predetto meccanismo agli impianti a biomasse solide e biogas localizzati nei sistemi insulari, valutando la peculiarità delle isole riconosciuta dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione;

osservato che l'articolo 6 interviene sulla regolazione dei comportamenti di offerta nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e sul rimborso di specifici oneri gravanti sul gas naturale utilizzato per la

produzione di energia elettrica, inclusi quelli sostenuti per l'acquisto dei permessi di emissione nell'ambito del sistema ETS (*Emissions Trading Scheme*);

segnalato che l'articolo 7 reca disposizioni volte a superare il fenomeno della saturazione virtuale della rete elettrica mediante misure dirette, tra l'altro, a ridefinire le procedure per la connessione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER);

preso atto che l'articolo 8 introduce un procedimento unico per autorizzare i centri di elaborazione dati e le relative connessioni elettriche, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'applicazione di una procedura speciale per i progetti strategici;

valutato che l'articolo 11 riforma il meccanismo del cosiddetto *gas release* per l'approvvigionamento di gas naturale a prezzi calmierati in favore delle imprese energivore, modifica il regime delle autorizzazioni per le attività di produzione di gas naturale e reca una disciplina transitoria per l'accesso alle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS – *Carbon Capture, Utilization, and Storage*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare modifiche alla revisione del meccanismo dei prezzi minimi garantiti, di cui all'articolo 5, anche al fine di prorogare il termine ultimo per l'eventuale rinuncia al sistema incentivante (e per la conseguente adesione ai PMG) dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2029 e di chiarire l'ordine con cui si applica l'eventuale riduzione del numero di ore a valle del monitoraggio del Gestore dei servizi energetici (GSE) in relazione ai bioliquidi e agli impianti a biogas e biomasse, nella prospettiva della decarbonizzazione e in linea con gli obiettivi del PNIEC;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un regime differenziato per l'applicazione del predetto meccanismo agli impianti alimentati da biomasse solide e biogas non asserviti a processi produttivi, localizzati nei sistemi elettrici insulari, nei quali, sulla base del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ovvero di specifici provvedimenti adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente o da Terna S.p.A., sia stato disposto il differimento oltre il 31 dicembre 2025 della cessazione dell'utilizzo del carbone per finalità di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2809, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante « Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico »;

rilevato che l'articolo 8 reca una semplificazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati, nonché delle relative reti di connessione di utenza, prevedendo al riguardo un procedimento unico;

auspicando che si possa procedere ad una celere approvazione presso il Senato del testo unificato delle proposte di legge di delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati (atto Senato n. 1821), volto a introdurre una disciplina di carattere generale per i centri di elaborazione dati, da lungo attesa dagli operatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2809, di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante « Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico »;

preso atto con favore di quanto disposto, per quanto di competenza:

dall'articolo 2, in merito alla riduzione della tariffa-premio per i titolari di impianti fotovoltaici con potenza complessiva di 10 GW,

concessa subordinatamente al rinnovo integrale degli impianti che, in caso di moduli collocati a terra in area agricola, deve garantire un incremento di producibilità del 40 per cento rispetto al valore previsto per il periodo di incentivazione residua;

dall'articolo 4, che introduce un insieme di misure volte a favorire, soprattutto per le piccole e medie imprese, la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;

dall'articolo 5, che introduce un nuovo assetto dei meccanismi di sostegno agli impianti a bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse;

dall'articolo 11, che estende l'accesso al regime agevolato di autoconsumo di biometano anche ai clienti finali che operano in forma aggregata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia introdotta una clausola di salvaguardia per la sostenibilità delle filiere agricole energetiche, volta a garantire la continuità economica degli impianti agricoli alimentati a biogas e biomasse e la stabilità delle filiere agricole e forestali connesse, con particolare riferimento anche alle aree montane e interne, prevedendo che:

a) per un periodo transitorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione siano individuate, nei limiti consentiti dal decreto e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure idonee a garantire adeguati livelli di remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biogas e biomasse di origine agricola, anche mediante il mantenimento o l'adeguamento dei meccanismi dei prezzi minimi garantiti, tenendo conto della sostenibilità economica degli impianti di piccola e media dimensione;

b) siano previsti strumenti transitori di accompagnamento per gli impianti esistenti non immediatamente riconvertibili alla produzione di biometano;

c) con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, siano definiti criteri e modalità attuative delle misure di cui alle lettere *a)* e *b)*.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2809, di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

considerato che il provvedimento introduce misure volte alla riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas per famiglie e imprese, nonché interventi finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo e alla promozione della transizione energetica e della decarbonizzazione delle attività industriali;

evidenziato che, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, volte a consentire ai venditori di energia elettrica di riconoscere un contributo straordinario ai clienti che, pur non essendo titolari del *bonus* sociale, hanno un ISEE annuale pari o inferiore a 25.000 euro, si rende necessario favorire la corretta individuazione dei potenziali beneficiari prevedendo che ai venditori aderenti siano inviate esclusivamente le informazioni come trasmesse dall'INPS al Sistema informativo integrato (SII) e da questo ai venditori che aderiscono al meccanismo, nel rispetto del principio di minimizzazione dei flussi di dati sensibili previsto dal regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);

rilevato che l'articolo 2 introduce un meccanismo volto a ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, intervenendo sulla componente degli oneri generali di sistema ASOS destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

considerato, in particolare, che:

il comma 4 del medesimo articolo disciplina la procedura per la fuoriuscita dei soggetti titolari di impianti fotovoltaici incentivati dal sistema del Conto energia a decorrere dal 2028, subordinando l'erogazione dei corrispettivi al rinnovo integrale degli impianti esistenti e al conseguente incremento della loro capacità produttiva, nonché prevedendo che l'energia residua sia contrattualizzata mediante contratti a termine oppure incentivata tramite i meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

l'articolo 4 introduce misure volte a favorire la diffusione dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (*Power Purchase Agreements* – PPA), con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso a tali strumenti a causa di asimmetrie informative, domanda frammentata e costi di transazione elevati;

richiamato, a tale riguardo, il quadro normativo dell'Unione europea, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2024/1747 che modifica, tra l'altro, il regolamento (UE) 2019/942 relativo all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica, nonché alla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che incoraggia il ricorso ai PPA;

osservato che il comma 8 del medesimo articolo 4 attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di definire le procedure che consentano alle imprese di approvvigionarsi di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante contratti a lungo termine, in coerenza con l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/944, come recentemente integrata dalla direttiva (UE) 2024/1711, che sancisce la libertà di scelta del fornitore e promuove modelli contrattuali innovativi nel mercato dell'energia elettrica;

rilevato che l'articolo 6 introduce misure finalizzate al contenimento del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali attraverso interventi volti a ridurre i costi sostenuti dai produttori che utilizzano gas naturale per la generazione termoelettrica, rafforzando al contempo la concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, con particolare riferimento al mercato del giorno prima (MGP);

considerato che il comma 3 del medesimo articolo prevede un meccanismo di compensazione dei costi sostenuti dai produttori termoelettrici più efficienti per l'acquisto dei permessi di emissione nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), subordinandone tuttavia l'efficacia alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

osservato che, ai sensi dell'articolo 9, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale (Snam) dovrebbero vendere una parte individuata del gas stoccato e, entro il 30 settembre 2026, i proventi, versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), dovrebbero essere utilizzati per ridurre gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale, posti a carico di determinate categorie di soggetti ad alto consumo di gas, misura che, in quanto prevede un'agevolazione con applicazione selettiva per alcune tipologie di imprese, parrebbe costituire un aiuto di Stato;

considerato che l'articolo 10 reca misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas attraverso l'istituzione di un servizio di liquidità, regolato dall'ARERA e finanziato

nel limite di 200 milioni di euro, finalizzato a contenere i prezzi nazionali mediante l'immissione di gas a quotazioni allineate all'indice europeo *Title Transfer Facility* (TTF) e prevedendo, al contempo, l'elaborazione di una proposta tecnica per la piena integrazione dei mercati italiano e tedesco, volta a superare le distorsioni generate dal cumulo dei costi di trasporto sulle infrastrutture transfrontaliere, anche in territorio svizzero;

considerato che il provvedimento si inserisce in modo coerente nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in sede europea e non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9 del decreto-legge in esame, se sussistano i presupposti per subordinare l'efficacia della disposizione alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « contributo straordinario » sono inserite le seguenti: « , che deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), » e le parole: « Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente » sono sostituite dalla seguente: « ARERA »;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « ISEE » è sostituita dalle seguenti: « indicatore della situazione economica equivalente »;

al secondo periodo, la parola: « PE » è sostituita dalle seguenti: « “prezzo dell'energia” (PE) », le parole: « Delibera ARERA n. 428/25/R/eel » sono sostituite dalle seguenti: « deliberazione dell'ARERA 26 settembre 2025, n. 428/25/R/eel, » e le parole: « clienti attivati » sono sostituite dalle seguenti: « clienti i cui contratti sono stati attivati »;

al terzo periodo, le parole: « MWh, e » sono sostituite dalle seguenti: « MWh e »;

al quinto periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all'adesione a servizi o a prodotti accessori, né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « sul proprio portale » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

“8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano

espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto.

8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-*bis* sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-*bis* e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-*bis*, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-*bis* e 8-*ter*, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell'affrontare i costi di acquisto dell'energia elettrica e disposizioni per la tutela dei clienti finali domestici ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis.* – (Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento) – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento”;

2) al quinto periodo, sono premesse le parole: “Nel caso della fornitura di gas naturale,”;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio”;

b) al comma 9-*bis*, dopo le parole: “per la fornitura di gas naturale » sono inserite le seguenti: « e del teleriscaldamento”.

Art. 1-ter. – *(Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di informazioni ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio)* – 1. All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta e sia fornita” sono sostituite dalle seguenti: “i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identità dell'intermediario mediante il quale è stata sottoscritta la fornitura; tale informazione è resa disponibile esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita”.

Art. 1-quater. – *(Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni)* – 1. Gli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni che offrono o promuovono contratti di fornitura a clienti finali sono responsabili della correttezza, della trasparenza e dell'adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale svolte direttamente o tramite reti di vendita.

2. Prima della stipulazione del contratto, gli operatori di cui al comma 1 acquisiscono le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valutano l'adeguatezza della proposta contrattuale.

3. Le autorità di regolazione competenti dettano, ove non già previste, le prescrizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-quinquies. – *(Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia)* – 1. Al fine di promuovere la trasparenza, la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento, le modalità e i criteri con cui gli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale forniscono alla medesima Autorità le informazioni relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di cliente o di offerta.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì definiti la frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni, tenuto conto dell'esigenza di minimizzare i correlati oneri informativi.

Art. 1-sexies. – *(Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio fornitore)* – 1. Al fine di garantire la libera scelta dei clienti finali di energia e assicurare la trasparenza delle condizioni economiche sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del processo di cambio del fornitore, gestito tramite il sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e

del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, con propria deliberazione, all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio del fornitore coerente con le disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e tutela della concorrenza. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: « alle energie rinnovabili » sono sostituite dalle seguenti: « alla produzione di energia da fonti rinnovabili », dopo le parole: « 28 luglio 2005, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, », dopo le parole: « 19 febbraio 2007, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, », dopo le parole: « 6 agosto 2010 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, » e dopo le parole: « 5 maggio 2011, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. » sono sostituite dalla seguente: « GSE », dopo le parole: « in attuazione del » è inserita la seguente: « citato » e dopo le parole: « e dei » è inserita la seguente: « citati »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « MW, e » sono sostituite dalle seguenti: « MW e »;

al numero 2), le parole: « numero 1), sono » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) sono »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « concorrenza, e » sono sostituite dalle seguenti: « concorrenza e »;

al numero 2), le parole: « ciascun impianto, ed » sono sostituite dalle seguenti: « ciascun impianto ed »;

al numero 4), dopo le parole: « di cui alla » è inserita la seguente: « lettera »;

alla lettera e):

all'alinea, le parole: « o d), ricevono » sono sostituite dalle seguenti: « o d) ricevono »;

al numero 2), dopo le parole: « n. 181, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, »;

ai numeri 3) e 4), le parole: « ad almeno il 40% » sono sostituite dalle seguenti: « almeno al 30 per cento »;

al numero 8), le parole: « n. 199; » sono sostituite dalle seguenti: « n. 199. »;

al comma 6, la parola: « incluse » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

al comma 7, le parole: « dall'entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata » e le parole: « Delibera 618/2023/R/com e s.m.i. » sono sostituite dalle seguenti: « deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2023, n. 618/2023/R/com, e successive modifiche e integrazioni »;

al comma 8, dopo le parole: « dell'articolo 3 » sono inserite le seguenti: « , comma 10, lettera b), ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « comma 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 1-bis »;

al comma 2, dopo le parole: « dell'acconto » sono inserite le seguenti: « dell'imposta regionale sulle attività produttive »;

al comma 3, le parole: « nell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 », le parole: « nell'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2027 », le parole: « nell'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2028, » e dopo le parole: « dell'articolo 3 » sono inserite le seguenti: « , comma 10, lettera b), »;

al comma 4, la parola: « derivante » è sostituita dalla seguente: « derivanti » e le parole: « per gli interventi strutturali di politica economica » sono sostituite dalle seguenti: « per interventi strutturali di politica economica, ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. — (Disposizioni in materia di cooperative elettriche storiche) — 1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2026” ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 »;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto della società SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero, che, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, è autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso GSE, garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente comma sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A., per l'operatività di cui al presente comma, è pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il GSE e la SACE S.p.A., sono stabilite le procedure e le modalità operative per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte della SACE S.p.A. Alla garanzia di cui al presente comma si applica l'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 »;

al comma 6, dopo le parole: « energia elettrica da fonti rinnovabili » sono aggiunte le seguenti: « , promuovendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché i dati necessari all'individuazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003” »;

al comma 8, dopo le parole: « Direttiva (UE) 2019/944 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

giugno 2019 » e dopo le parole: « del Parlamento europeo e del Consiglio » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 9:

all'alinea, secondo periodo, le parole: « i medesimi Consorzi, » sono sostituite dalle seguenti: « i medesimi Consorzi »;

al numero 3), le parole: « decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 »;

al comma 10, le parole: « decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 »;

al comma 11:

all'alinea, le parole: « convertito con legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

alla lettera b), numero 3), le parole: « al comma 1, e » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 e »;

al comma 13, la parola: « Ministero », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Ministro », dopo le parole: « 18 dicembre 2008, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009, », dopo le parole: « 6 luglio 2012, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, », dopo le parole: « 23 giugno 2016, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, » e dopo le parole: « 5 luglio 2012 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: « e sino » sono sostituite dalla seguente: « sino »;

alla lettera c), capoverso 2-bis:

all'alinea, le parole: « intercorre dal » sono sostituite dalle seguenti: « intercorre tra il »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero

di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilità del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente »;

alla lettera b), dopo le parole: « in termini elettrici » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « e/o » sono sostituite dalla seguente: « o »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo » sono sostituite dalle seguenti: « il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione »;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016 »;

al comma 2:

l'alinea è sostituito dalle seguenti parole: « All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: “31 dicembre 2027” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: »;

al capoverso 8-bis:

all'alinea, le parole: « intercorre dal » sono sostituite dalle seguenti: « intercorre tra il »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della

domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente »;

alla lettera b), dopo le parole: « in termini elettrici » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « e/o » sono sostituite dalla seguente: « o »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo » sono sostituite dalle seguenti: « il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione »;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016 »;

alla lettera d), le parole: « la permanenza o l'accesso al meccanismo di cui al comma 8 è consentito » sono sostituite dalle seguenti: « la permanenza nel meccanismo di cui al comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti, » e le parole: « previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di garantire la progressiva riconversione degli impianti a biometano »;

alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nel caso di impianti a biogas che hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica 13 marzo 2024, n. 99, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2024 »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 160 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037 »;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 582,4 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3 milioni di euro per l'anno 2030 »;

alla lettera i), dopo la parola: « milioni », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « di euro ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. – (Misure in materia di phase-out dal carbone) – 1. Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma è oggetto della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.

Art. 5-ter. – (Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) – 1. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: “persone fisiche” sono inserite le seguenti: “, anche nell'ambito del loro condominio” ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « l'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e le parole: « in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità a quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « L'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « del sistema gas » sono sostituite dalle seguenti: « del sistema del gas »;

al secondo periodo, dopo le parole: « dall'ARERA » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « maggiorati da » sono sostituite dalle seguenti: « maggiorati di » e la parola: « comminate » è sostituita dalla seguente: « irrogate »;

al comma 5, dopo le parole: « L'Autorità di regolazione per energia » e dopo le parole: « del mercato delle capacità » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “fatto salvo quanto previsto dal comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, lettera i-bis”;

b) al comma 7:

1) alla lettera i), la parola: “incoraggiare” è sostituita dalla seguente: “incentivare”;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato” ».

All'articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, alle parole: « Terna s.p.a. » sono premesse le seguenti: « La medesima società »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « l'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « le modalità operative a cui » sono inserite le seguenti: « la società »;

al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « la società »;

al comma 3:

alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) ‘intervento’: le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente” »;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« a-bis) all'articolo 8, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

“12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis, il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio”;

a-ter) all'articolo 10, comma 3:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima”;

2) al terzo periodo, dopo le parole: “di cui al secondo periodo” sono inserite le seguenti: “o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo”;

3) al quarto periodo, le parole: “Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico” »;

alla lettera b), capoverso Articolo 10-bis:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « ed economiche, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « ed economiche nonché »;

alla lettera a):

– all'alinea, le parole: « della rete » sono sostituite dalle seguenti: « del sistema »;

– al numero 4), le parole: « di rete, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « di rete nonché »;

alla lettera c), dopo le parole: « delle attribuzioni » è inserita la seguente: « stabiliti »;

all'ultimo capoverso, le parole: « I numeri » sono sostituite dalle seguenti: « 1-bis. I numeri » e dopo le parole: « lettera a) » sono inserite le seguenti: « del comma 1 »;

al comma 4, le parole: « gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « gestore del sistema di trasmissione nazionale, » e le parole: « nelle procedure di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « delle procedure di cui al comma 1, »;

al comma 5, le parole: « , per effetto del comma 3, le soluzioni di connessione non perdono efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « le soluzioni di connessione non perdono efficacia per effetto del comma 3 »;

al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il soggetto proponente, entro il medesimo termine di cui al primo periodo del presente comma, presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « n. 239 del 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290 » e le parole: « al comma 9 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 9 del presente articolo »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « del comma 8, primo ovvero del secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo »;

al comma 10:

alla lettera a), le parole: « Codice dei beni culturali e del paesaggio, » sono sostituite dalle seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli »;

alla lettera b), le parole: « Codice dei beni culturali e del paesaggio, » sono sostituite dalle seguenti: « codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli »;

alla lettera c), le parole: « Codice dei beni culturali e del paesaggio, » sono sostituite dalle seguenti: « codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli »;

alla lettera d), le parole: « un massimo » sono sostituite dalle seguenti: « non più » e le parole: « Codice dei beni culturali e del paesaggio, » sono sostituite dalle seguenti: « codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 11-quater:

1) al comma 2, dopo le parole: “rete di trasmissione nazionale” sono aggiunte le seguenti: “e delle reti di distribuzione”;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: “Il comma 1 si applica” sono sostituite dalle seguenti: “Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili” »;

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

« c-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: “ivi incluse le informazioni relative alla” sono inserite le seguenti: “scadenza e alla”;

c-ter) all'articolo 14:

1) al comma 7, lettera *b)*, le parole: “, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14,” sono soppresse;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10-bis, comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo 10-bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10” »;

alla lettera d), dopo le parole: « sezioni I, » sono inserite le seguenti: « punto 1, », dopo le parole: « e II, » sono inserite le seguenti: « punto 1, » e le parole: « del periodo » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera »;

alla lettera e), dopo le parole: « sezioni I, » sono inserite le seguenti: « punto 1, », dopo le parole: « e II, » sono inserite le seguenti: « punto 1, » e le parole: « del periodo » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera »;

alla lettera f), dopo le parole: « sezioni I, » sono inserite le seguenti: « punto 1, », dopo le parole: « e II, » sono inserite le seguenti: « punto 1, » e le parole: « del periodo » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « e l'ampliamento » sono sostituite dalle seguenti: « , l'ampliamento e l'esercizio » e la parola: « europea » è soppressa;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente di cui al medesimo comma 1 »;

al comma 2, le parole: « sub provinciale » sono sostituite dalla seguente: « subprovinciale »;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali »;

al secondo periodo, le parole: « nulla osta, » sono sostituite dalle seguenti: « nulla osta »;

al comma 4, le parole: « un massimo » sono sostituite dalle seguenti: « non più »;

al comma 6, le parole: « dovrà venir depositata » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere depositata » e le parole: « l'istanza di

autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato » sono sostituite dalle seguenti: « si intende che il richiedente abbia rinunciato all'istanza di autorizzazione unica e il procedimento è archiviato »;

al comma 8, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi » e le parole da: « Qualora le opere » fino a: « di connessione da realizzare. » sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: « nella regione territorialmente interessata ».

All'articolo 9:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « ultimo periodo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « L'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « siano oggetto » sono sostituite dalle seguenti: « sono oggetto ».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), numeri 2), 3) e 4), le parole: « in capo agli » sono sostituite dalle seguenti: « a carico degli »;

alla lettera b), dopo le parole: « sui mercati a pronti » è inserita la seguente: « di » e la parola: « numero-2) » è sostituita dalle seguenti: « numero 2) »;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « garantire il tetto » sono sostituite dalle seguenti: « garantire il rispetto del limite » e la parola: « ARERA » è sostituita dalle seguenti: « l'ARERA » e, al terzo periodo, le parole: « trasporto gas » sono sostituite dalle seguenti: « trasporto del gas »;

al comma 3, le parole: « Al fine che » sono sostituite dalla seguente: « Affinché » e le parole: « di Italia, Germania e Svizzera » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Italia, della Germania e della Svizzera ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « di stipula del contratto » sono sostituite dalle seguenti: « di stipulazione del contratto di cui »;

alla lettera c), capoverso 6, sesto periodo, le parole: « al quinto e al sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al quarto e al quinto periodo »;

alla lettera g), la parola: « aggregazione.”; » è sostituita dalla seguente: « aggregazione”; »;

alla lettera h), numero 2), le parole: « residua del contratto, » sono sostituite dalle seguenti: « residua del contratto. »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di garantire l'unitarietà funzionale dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali, nonché il bilanciamento tra impatti ambientali e benefici socio-economici derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza medesima, l'autorità competente esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera può essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria di verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l'autorità competente valuta eventuali azioni correttive”.

1-ter. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione già presentata con gli elementi necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti la decadenza degli atti procedurali già adottati »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « convertito con legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

alla lettera a):

al numero 1), la parola: « aggregati, » è sostituita dalla seguente: « aggregati »;

al numero 2), la parola: « consentito » è sostituita dalla seguente: « consentita »;

alla lettera b), capoverso 2-ter, le parole: « decreto ministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro della transizione ecologica »;

al comma 3, le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di apposite competenze regolatorie » sono sostituite dalle seguenti: « di apposite competenze regolatorie all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. All'articolo 45-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027" ».

Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati;

Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi »;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante « Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità »;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante « Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi »;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante « Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali »;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante « Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità »;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante « Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica »;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante « Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica »;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 »;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica »;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante « Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili »;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante « Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici »;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante « Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio »;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante « Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 »;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 »;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante « Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante « Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 »;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante « Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118" »;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante « Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante « Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2005;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, recante « Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, recante « Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010, recante « Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011, recante « Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2012, recante « Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d.

Quinto Conto Energia) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, recante « Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, recante « Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, recante « Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale », pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante « Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie, anche attraverso la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA

Articolo 1.

(Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie)

1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del *bonus* sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del *bonus* sociale istituito ai sensi dell'articolo 1,

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA

Articolo 1.

Art. 1.

*(Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie **nell'affrontare** i costi di acquisto dell'energia elettrica e disposizioni per la tutela dei clienti finali domestici)*

1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario, **che deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**, del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del *bonus* sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con delibera dell'**ARERA**, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del *bonus* sociale istituito ai sensi dell'articolo 1,

Art. 1.

comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica. Il valore economico del contributo di cui al primo periodo è pari alla componente PE a copertura dei costi di acquisto dell'energia di cui alla Delibera ARERA n. 428/25/R/eel applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto purché i consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano superiori a 0,5 MWh, e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh. Il contributo è riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA definisce le modalità applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori.

3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma.

comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con **indicatore della situazione economica equivalente** annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica. Il valore economico del contributo di cui al primo periodo è pari alla componente « **prezzo dell'energia** » (PE) a copertura dei costi di acquisto dell'energia di cui alla **deliberazione dell'ARERA 26 settembre 2025**, n. 428/25/R/eel, applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti **i cui contratti sono stati** attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto purché i consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano superiori a 0,5 MWh e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh. Il contributo è riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore **del** presente **decreto**, l'ARERA definisce le modalità applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori. **Il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all'adesione a servizi o a prodotti accessori, né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.**

3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse **nel** proprio **sito internet** istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 1.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

d) quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

e) quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la fine dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 set-

Art. 1.

tembre 2005, n. 206, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« *8-bis*. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto.

8-ter. I contatti telefonici di cui al comma *8-bis* sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma *8-bis* e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo *II-bis*, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi *8-bis* e *8-ter*, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la prote-

Art. 1.

zione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo ».

Articolo 1-bis.

Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento »;

2) al quinto periodo, sono premesse le parole: « Nel caso della fornitura di gas naturale, »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio »;

b) al comma 9-bis, dopo le parole: « per la fornitura di gas naturale » sono inserite le seguenti: « e del teleriscaldamento ».

Articolo 1-ter.

Art. 1-ter.

(Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di

Art. 1-ter.

informazioni ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio)

1. All'articolo 9, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta e sia fornita » sono sostituite dalle seguenti: « i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identità dell'intermediario mediante il quale è stata sottoscritta la fornitura; tale informazione è resa disponibile esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita ».

Art. 1-quater.

Articolo 1-quater.

(Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni)

1. Gli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni che offrono o promuovono contratti di fornitura a clienti finali sono responsabili della correttezza, della trasparenza e dell'adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale svolte direttamente o tramite reti di vendita.

2. Prima della stipulazione del contratto, gli operatori di cui al comma 1 acquisiscono le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valutano l'adeguatezza della proposta contrattuale.

3. Le autorità di regolazione competenti dettano, ove non già previste, le prescrizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-quinquies.

Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia)

1. Al fine di promuovere la trasparenza, la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento, le modalità e i criteri con cui gli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale forniscono alla medesima Autorità le informazioni relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di cliente o di offerta.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì definiti la frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni, tenuto conto dell'esigenza di minimizzare i correlati oneri informativi.

Articolo 1-sexies.

Art. 1-sexies.

(Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio fornitore)

1. Al fine di garantire la libera scelta dei clienti finali di energia e assicurare la trasparenza delle condizioni economiche sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del processo di cambio del fornitore, gestito tramite il sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

Art. 1-sexies.

Art. 2.

Articolo 2.

(Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche)

1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei seguenti schemi:

a) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari all'85 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre

del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, con propria deliberazione, all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio del fornitore coerente con le disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e tutela della concorrenza. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 2.

(Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche)

1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilità delle politiche di supporto **alla produzione di energia da fonti rinnovabili**, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005**, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007**, 6 agosto 2010, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010**, e 5 maggio 2011, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011**, possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei seguenti schemi:

a) *identica*;

Art. 2.

tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027;

b) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari al 70 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027.

2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di cui al comma 1 è riconosciuta un'estensione delle convenzioni, aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b). Per il periodo oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio 2026 l'eventuale adesione allo schema di cui al comma 1 al GSE, che provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni.

4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal **Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.**, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:

a) la fuoriuscita è consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW;

b) è garantita la priorità di fuoriuscita per gli impianti che hanno aderito ad uno

b) *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal GSE, in attuazione del **citato** decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei **citati** decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:

a) *identica*;

b) *identico*:

Art. 2.

degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

1) a tali impianti è riconosciuto un corrispettivo, espresso in euro per MW, e determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

2) i flussi di cassa di cui al numero 1), sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;

c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza, e non discriminazione, e con le seguenti modalità:

1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);

2) il valore base, espresso in euro per MW, è determinato dal GSE per ciascun impianto, ed è pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;

1) a tali impianti è riconosciuto un corrispettivo, espresso in euro per MW e determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

2) i flussi di cassa di cui al numero 1) sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;

c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e non discriminazione, e con le seguenti modalità:

1) *identico*;

2) il valore base, espresso in euro per MW, è determinato dal GSE per ciascun impianto ed è pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

3) *identico*;

Art. 2.

4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di cui alla *a*);

d) la procedura competitiva di cui alla lettera *c*) si applica agli impianti di cui alla lettera *b*) nel caso in cui le richieste di fuoriuscita ai sensi della medesima lettera *b*) superino il limite di potenza complessiva di 10 GW;

e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi delle lettere *b*), *c*) o *d*), ricevono a decorrere dal 2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6 per cento, a condizione che:

1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente;

2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo 12;

3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;

4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli interventi di rifa-

4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di cui alla **lettera a)**;

d) *identica*;

e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi delle lettere *b*), *c*) o *d*) ricevono a decorrere dal 2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6 per cento, a condizione che:

1) *identico*;

2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, **convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11**, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo 12;

3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari almeno al **30 per cento** rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;

4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli interventi di rifa-

Art. 2.

cimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;

5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera *b*), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);

6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera *b*), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri;

7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri 5) e 6), deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o di incentivazione mediante meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

8) i corrispettivi di cui alla lettera *e*) del presente comma possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al decreto

cimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari almeno al **30 per cento** rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

8) i corrispettivi di cui alla lettera *e*) del presente comma possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

5. *Identico*.

Art. 2.

legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

«*a-ter*) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante; ».

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4, ivi incluse le modalità operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera *c*), le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonché i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 4, lettera *e*).

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adeguata, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 dell'Allegato A alla Delibera 618/2023/R/com e s.m.i., allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative al-

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4, ivi **compresi** le modalità operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera *c*), le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonché i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 4, lettera *e*).

7. Entro 30 giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adeguata, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 dell'Allegato A alla **deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2023**, n. 618/2023/R/com, e **successive modifiche e integrazioni**, allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative al-

Art. 2.

l'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

Art. 3.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di euro nell'anno 2026, 545,4 milioni di euro nell'anno 2027 e 74,5 milioni di euro nell'anno 2028 sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media,

l'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3, **comma 10, lettera b)**, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, **commi 1 e 1-bis**, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Nella determinazione dell'acconto **dell'imposta regionale sulle attività produttive** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di euro **per l'anno** 2026, 545,4 milioni di euro **per l'anno** 2027 e 74,5 milioni di euro **per l'anno** 2028, sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media,

alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivante dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per **gli** interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese)

1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi com-

Art. 3.

alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3, **comma 10, lettera b)**, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese **derivanti** dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3-bis.

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di cooperative elettriche storiche)

1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2026 ».

Articolo 4.

Art. 4.

(Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese)

1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi com-

Art. 4.

prese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, è adeguata prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La contrattazione di cui al primo periodo può avvenire, anche in forma aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non già oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, al netto delle risorse utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3.

3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4, e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto di SACE S.p.A., che a tal fine è autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui al citato articolo 28, le garanzie di cui all'articolo 1, commi da 259 a 271, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'anno 2026, nell'ambito del limite previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'importo massimo degli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'operatività di cui al pre-

prese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è adeguata prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La contrattazione di cui al primo periodo può avvenire, anche in forma aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non già oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al netto delle risorse utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3.

3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto **della società SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero**, che, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, **comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 199 del 2021**, è autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso **GSE**, garanzie **a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente comma sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo**

sente comma è pari a 250 milioni di euro. Per le successive annualità detto importo è fissato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 261, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al medesimo comma 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza.

5. La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto *standard*, che tengano conto della distribuzione temporale dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di consumo.

6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, l'ARERA, nel definire le condizioni

Art. 4.

Stato nella misura dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A., per l'operatività di cui al presente comma, è pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore **del** presente **decreto**, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui **all'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 del **medesimo** decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza. **Con apposita convenzione, da stipularsi tra il GSE e la SACE S.p.A., sono stabilite le procedure e le modalità operative per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte della SACE S.p.A. Alla garanzia di cui al presente comma si applica l'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.**

5. *Identico.*

6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, l'ARERA, nel definire le condizioni

Art. 4.

e le modalità per lo svolgimento del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

7. Le società del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di formazione e divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese in relazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

8. L'ARERA definisce le modalità attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944, come modificato dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesimi Consorzi, pos-

e le modalità per lo svolgimento del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, **promuovendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica.**

6-bis. All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « **nonché i dati necessari all'individuazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003** ».

7. *Identico.*

8. L'ARERA definisce le modalità attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944 **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019**, come modificato dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesimi Consorzi pos-

Art. 4.

sono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:

1) il censimento della disponibilità di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale;

2) la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;

3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.

10. All'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, il comma 5 è abrogato.

11. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « i costi residuali per l'esercizio » sono sostituite con le seguenti: « i costi per l'esercizio e il mantenimento »;

2) al secondo periodo, le parole: « di cinque anni » sono sostituite dalla seguente: « pluriennale » e la parola: « prodotta » è sostituita dalle seguenti: « immessa in rete »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « Prima dello » sono sostituite dalle seguenti: « In modo coordinato con lo »;

2) al secondo periodo, le parole: « prevedendo profili predefiniti e » sono soppresse;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le quantità di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui al comma 1, e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle

sono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

10. All'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il comma 5 è abrogato.

11. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, **con modificazioni, dalla** legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le quantità di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui al comma 1 e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle

Art. 4.

procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio più alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1. »;

4) il quarto periodo è sostituito con il seguente: « Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema. ».

12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati, con priorità sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dalla società Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione di cui al comma 5 del presente articolo, è corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto, una premialità pari al quindici per cento della differenza se positiva tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato *spot* nella zona in cui è localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione. La premialità è riconosciuta a valere sugli oneri generali di sistema.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, o dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio più alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1. »;

4) *identico* ».

12. *Identico*.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il **Ministro** dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009**, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il **Ministro** dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, **pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012**, ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il **Ministro** dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016**, o dal decreto del Ministro delle attività pro-

territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012.

Articolo 5.

(Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole: « fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e sino al 31 marzo 2026 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore semestrali è pari al numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo, mentre, nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore se-

duttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, **pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.**

Articolo 5.

(Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) al comma 2 le parole: « fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 marzo 2026 »;

c) *identico:*

« 2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre **tra il** 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore **equivalenti su base semestrale**, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto **delle** esigenze di copertura della domanda attesa **e** delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore **equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla**

Art. 4.

Art. 5.

Art. 5.

mestrali viene definito e aggiornato da Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;

b) per le finalità di cui alla lettera *a)*, un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, e/o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: *i)* l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; *ii)* l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera *d)*, il numero delle ore semestrali di cui alla lettera *a)* è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di im-

lettera *c)*, a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera *c)*, a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilità del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;

b) per le finalità di cui alla lettera *a)*, un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici, nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, **o** termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: *i)* l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; *ii)* l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera *d)*, il numero delle ore **equivalenti su base semestrale** di cui alla lettera *a)* è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore **equivalenti** per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, **fatta**

Art. 5.

pianti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;

2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo;

3) la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;

d) il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030. ».

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre

salva la distinzione tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) *identico*;

2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, **si applica** prioritariamente **agli** impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; **in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;**

3) *identico*;

d) *identica* ».

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 8, le parole: « 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029 »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre **tra il** 1° aprile 2026 e il 31 dicembre

Art. 5.

2037 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa individuate da Terna, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore semestrali è pari al numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo, mentre, nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore semestrali viene definito e aggiornato da Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;

b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, e/o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

2037 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore **equivalenti su base semestrale**, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto **delle** esigenze di copertura della domanda attesa **e** delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore **equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa** al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;

b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici, nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, **o** termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

Art. 5.

c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;

2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo;

3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;

d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la permanenza o l'accesso al meccanismo di cui al comma 8 è consentito con effetti non oltre il 31 dicembre 2030, previo impegno alla riconversione dell'im-

c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore **equivalenti su base semestrale** di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore **equivalenti** per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, **fatta salva la distinzione** tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) *identico*;

2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, **si applica** prioritariamente **agli** impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; **in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;**

3) *identico*;

d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la permanenza **nel** meccanismo di cui al comma 8 o l'accesso al **medesimo sono consentiti**, con effetti non oltre il 31 dicembre 2030, **al fine di garan-**

Art. 5.

pianto a biometano, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE;

e) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti a biometano;

f) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e biomasse per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al 2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia;

g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 183 milioni di euro per l'anno 2027, 353 milioni di euro per l'anno 2028, 427 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;

h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 469 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 474 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 512

ture la progressiva riconversione degli impianti a biometano;

e) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti a biometano **e nel caso di impianti a biogas che hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n. 99, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024;**

f) *identica;*

g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a **160** milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, **a 278,5** milioni di euro per l'anno 2027, **a 432,4** milioni di euro per l'anno 2028, **a 413,5** milioni di euro per l'anno 2029, **a 381,9** milioni di euro per l'anno 2030 e **a 50,1** milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;

h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a **582,4** milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, **a 582,5** milioni di euro per l'anno 2027, **a 576,5** milioni di euro per

milioni di euro per l'anno 2029, e 484 milioni di euro per l'anno 2030;

i) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e biomasse di cui alla lettera *f)* è pari a 125 milioni per l'anno 2031, 108 milioni per ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni per ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni per l'anno 2036 e 32 milioni per l'anno 2037. ».

Articolo 6.

(Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica)

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei

l'anno 2028, **a 570,1** milioni di euro per l'anno 2029 e **a 570,3** milioni di euro per l'anno 2030;

i) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e biomasse di cui alla lettera *f)* è pari a 125 milioni **di euro** per l'anno 2031, 108 milioni **di euro** per ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni **di euro** per ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni **di euro** per l'anno 2036 e 32 milioni per l'anno 2037. ».

Articolo 5-bis.

(Misure in materia di phase-out dal carbone)

1. Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma è oggetto della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.

Articolo 5-ter.

(Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « persone fisiche » sono inserite le seguenti: « , anche nell'ambito del loro condominio ».

Articolo 6.

(Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica)

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei

Art. 5.

Art. 5-bis.

Art. 5-ter.

Art. 6.

Art. 6.

costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.

2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in

costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, entro tre mesi **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in **conformità a** quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione **fra i** regolatori **nazionali** dell'energia del 18 dicembre 2024.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema **del** gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA, che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel.

3. *Identico.*

Art. 6.

rete, di un importo definito dalla medesima Autorità, con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.

4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalità ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo.

5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati **di** eventuali sanzioni **irrogate** dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalità ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo.

5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. *Identico.*

6-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « fatto salvo quanto previsto dal comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, lettera i-bis) »;

Art. 6.

b) al comma 7:

1) alla lettera *i*), la parola: « incoraggiare » è sostituita dalla seguente: « incentivare »;

2) dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) incentivare il riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ».

Art. 7.

Articolo 7.

(Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili)

1. La società Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli *off-shore*, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla società medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. Terna s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente

Articolo 7.

(Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili)

1. La società Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli *off-shore*, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla società medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. **La medesima società** Terna s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui **la società** Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata co-

temente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, Terna s.p.a. tiene altresì conto delle previsioni sulla capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.

3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole « comma 1 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per quelle di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relative a impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10 »;

2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

« d-bis) "gestore del sistema di trasmissione nazionale": il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004;

d-ter) "gestori del sistema di distribuzione": i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; »;

Art. 7.

mentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, **la società** Terna s.p.a. tiene altresì conto delle previsioni sulla capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.

3. *Identico:*

a) *identico:*

1) **la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

« a) "intervento": le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente;

2) *identico;*

Art. 7.

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« Articolo 10-bis (*Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica*). – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e

a-bis) all'articolo 8, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

« 12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis, il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio »;

a-ter) all'articolo 10, comma 3:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « di cui al secondo periodo » sono inserite le seguenti: « o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo »;

3) al quarto periodo, le parole: « Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico »;

b) identico:

« Articolo 10-bis (*Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica*). – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e

Art. 7.

degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli *off-shore*, prevedendo:

a) che il gestore della rete di trasmissione nazionale:

1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;

3) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;

4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete, nonché di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) che i gestori del sistema di distribuzione:

1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;

c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della capacità della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato rispetto dei

degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli *off-shore*, prevedendo:

a) che il gestore **del sistema** di trasmissione nazionale:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete nonché di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) *identica*;

c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni **stabiliti** dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della capacità della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato

Art. 7.

termini di cui al comma 7 del presente articolo.

I numeri 2) e 3) della lettera *a*) non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.

2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.

3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2). Il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorità competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, l'ARERA stabilisce altresì le modalità di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma.

4. Il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'ambito delle proprie attività di pianificazione territoriale e nelle procedure di cui al comma 1 lettera *a*), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che

rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo.

1-bis. I numeri 2) e 3) della lettera *a*) **del comma 1** non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il gestore **del sistema** di trasmissione nazionale, nell'ambito delle proprie attività di pianificazione territoriale e **delle** procedure di cui al comma 1, lettera *a*), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che ab-

abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.

5. Anche nel caso in cui, per effetto del comma 3, le soluzioni di connessione non perdono efficacia, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.

6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano già state presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attività istruttorie già compiute in relazione agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 7.

abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.

5. Anche nel caso in cui le soluzioni di connessione non perdono efficacia per effetto del comma 3, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.

6. *Identico.*

Art. 7.

7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera *a*), numero 2), del presente articolo. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.

8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli *off-shore*, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*bis*.2, del decreto-legge n. 239 del 2003, fatto salvo quanto previsto al comma 9. Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 11-*bis* o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 11-*quater* o di cui all'articolo 12, comma 10.

9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano già validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati

7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera *a*), numero 2), del presente articolo. **Nei casi di cui ai commi 12 e 12-*bis* dell'articolo 8, il soggetto proponente, entro il medesimo termine di cui al primo periodo del presente comma, presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio.** In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.

8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli *off-shore*, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*bis*.2, del decreto-legge **29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290**, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo. Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 11-*bis* o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 11-*quater* o di cui all'articolo 12, comma 10.

9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano già validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati

dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione del comma 8, primo ovvero del secondo periodo.

10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*octies*, 4-*decies*, 4-*undecies*, 4-*duodecies* e 4-*terdecies*, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:

a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per un massimo di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi,

Art. 7.

dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione **ai sensi** del comma 8, primo o secondo periodo.

10. *Identico:*

a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del **codice** dei beni culturali e del paesaggio, **di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli** ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del **codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli** ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del **codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli** ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per **non più** di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree

Art. 7.

insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici.

11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilità della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. »;

c) all'articolo 11-*quater*, comma 2, dopo le parole « rete di trasmissione nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e delle reti di distribuzione »;

prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del **codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli** ambientali, geologici ovvero idrogeologici.

11. *Identico.* »;

c) all'articolo 11-*quater*:

1) al comma 2, dopo le parole: « rete di trasmissione nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e delle reti di distribuzione »;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: « Il comma 1 si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili »;

c-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: « ivi incluse le informazioni relative alla » sono inserite le seguenti: « scadenza e alla »;

c-ter) all'articolo 14:

1) al comma 7, lettera *b*), le parole: « , nei casi di cui all'articolo 9, comma 14, » sono soppresse;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10-*bis*, comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'arti-

d) all'allegato A, sezioni I, lettera v), e II, lettera p), le parole da « , comprensive » fino alla fine del periodo sono soppresse;

e) all'allegato B, sezioni I, lettera cc), e II, lettera n), le parole da « , comprensive » fino alla fine del periodo sono soppresse;

f) all'allegato C, sezioni I, lettere v) e z), e II, lettere u) e v), le parole da « , comprensive » fino alla fine del periodo sono soppresse.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, sono determinati gli indirizzi in materia di sviluppo territoriale, industriale e di tutela energetica di famiglie e imprese a cui devono orientarsi le autorità competenti nelle determinazioni di indirizzo e di valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche.

Articolo 8.

(Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati)

1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione **europea**, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

colo 10-*bis* e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10 »;

d) all'allegato A, sezioni I, **punto 1**, lettera v), e II, **punto 1**, lettera p), le parole da « , comprensive » fino alla fine **della lettera** sono soppresse;

e) all'allegato B, sezioni I, **punto 1**, lettera cc), e II, **punto 1**, lettera n), le parole da « , comprensive » fino alla fine **della lettera** sono soppresse;

f) all'allegato C, sezioni I, **punto 1**, lettere v) e z), e II, **punto 1**, lettere u) e v), le parole da « , comprensive » fino alla fine **della lettera** sono soppresse.

4. *Identico.*

Articolo 8.

(Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati)

1. L'autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento **e l'esercizio** dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente di cui al medesimo comma 1.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 8.

2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la funzione di autorità competente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere delegata o attribuita a enti di livello sub provinciale.

3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.

5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l'assogget-

2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la funzione di autorità competente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere delegata o attribuita a enti di livello **subprovinciale**.

3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, **compresi** quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche, **ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali**. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti.

4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per **non più** di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.

5. *Identico.*

6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l'assogget-

tamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza dovrà venir depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali l'istanza di autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza.

7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13.

8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi inclusi i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata.

Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di più regioni, l'autorità competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

tamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza **deve essere** depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali **si intende che il richiedente abbia rinunciato all'istanza** di autorizzazione unica e il procedimento è archiviato, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza.

7. *Identico.*

8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi **compresi** i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata. Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di più regioni, l'autorità competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.

9. *Identico.*

CAPO II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GAS

Art. 9.

Articolo 9.

(Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese)

1. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 4, ultimo periodo del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalità di cui al comma 3.

2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operatività del servizio di liquidità, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresì le risorse rinvenienti dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui siano oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai

CAPO II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GAS

Articolo 9.

(Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese)

1. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 4, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalità di cui al comma 3.

2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operatività del servizio di liquidità, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresì le risorse **rivenienti** dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.

3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui **sono** oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai

clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, né ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.

Articolo 10.

(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:

a) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:

1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;

2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi

clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, né ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.

Articolo 10.

(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) l'obbligo, **a carico degli** operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi

Art. 9.

Art. 10.

Art. 10.

pari alla somma tra quelli registrati al *Title transfer facility* (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;

3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;

4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 2);

b) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui alla lettera a), numero 2), anche differenziato a livello infra-annuale.

2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidità di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 2 e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Al fine di garantire il tetto massimo di spesa di cui al primo periodo, ARERA limita sia per volumi che per durata gli impegni approvvigionati così da prevedere un importo dei premi di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non superiore alle predette risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3) sono destinati alla riduzione degli oneri di trasporto gas.

3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e

pari alla somma tra quelli registrati al *Title transfer facility* (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;

3) l'obbligo, **a carico degli** operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;

4) l'obbligo, **a carico degli** operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 2);

b) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti **di** cui alla lettera a), numero 2), anche differenziato a livello infra-annuale.

2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidità di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 2 e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Al fine di garantire il **rispetto del limite** massimo di spesa di cui al primo periodo, **l'ARERA** limita sia per volumi che per durata gli impegni approvvigionati così da prevedere un importo dei premi di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non superiore alle predette risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3) sono destinati alla riduzione degli oneri di trasporto **del** gas.

3. **Affinché** il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici **dell'Italia, della** Germa-

Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b):

1) al primo periodo:

1.1) le parole « a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e » sono soppresse;

1.2) dopo le parole « medi annui attesi » sono inserite le seguenti: « calcolati sui primi cinque anni »;

1.3) le parole « a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « al prezzo di cui al comma 8, lettera b) »;

2) al secondo periodo, le parole « decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dalla data di stipula del contratto al comma 10, lettera a) »;

3) il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l'approvvi-

nia e **della** Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) al secondo periodo, le parole « decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dalla data di **stipulazione** del contratto **di cui** al comma 10, lettera a) »;

3) *identico;*

b) *identica;*

Art. 10.

Art. 11.

Art. 11.

gionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente. ».

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la

c) *identico*:

« 6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al **quarto** e al **quinto** periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata

Art. 11.

risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *b*), non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata. »;

d) al comma 8:

1) alla lettera *b*), dopo le parole « di cui al comma 7 » sono aggiunte le seguenti: « del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 »;

2) alla lettera *d*), le parole « ai costi definiti ai sensi del comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « al prezzo di cui alla lettera *b*) »;

e) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole « ammessi alla specifica procedura » sono sostituite dalle seguenti: « risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8 »;

2) al secondo periodo, le parole « offerte dagli » sono sostituite dalle seguenti: « assegnate agli »;

f) al comma 10, lettera *a*), le parole « pari al costo asseverato ai sensi del comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 8, lettera *b*) »;

g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole « siano trasferiti » è inserita la seguente: « totalmente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione. »;

h) al comma 13:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata residua del contratto,

sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *b*), non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata. »;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole « siano trasferiti » è inserita la seguente: « totalmente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione »;

h) *identico*:

1) *identico*;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata residua del contratto.

Art. 11.

In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas. »

In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas. »

1-bis. Al fine di garantire l'unitarietà funzionale dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali, nonché il bilanciamento tra impatti ambientali e benefici socio-economici derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **7-ter.** Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza medesima, l'autorità competente esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera può essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria di verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l'autorità competente valuta eventuali azioni correttive ».

1-ter. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi di cui al primo pe-

Art. 11.

2. All'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: « , anche aggregati, »;

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto, non è consentito, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di costo del contratto. »;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« 2-*bis*. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di compravendita è data evidenza delle singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali *standard* rese disponibili dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la conformità dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

2-*ter*. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le società del Gruppo, promuove ed offre ser-

riodo, il proponente integra la documentazione già presentata con gli elementi necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti la decadenza degli atti procedurali già adottati.

2. All'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, **con modificazioni, dalla** legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identico*:

1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: « , anche aggregati »;

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto, non è **consentita**, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di costo del contratto. »;

b) *identico*:

« 2-*bis*. *Identico*.

2-*ter*. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto **del Ministro della transizione ecologica** 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le società del Gruppo,

Art. 11.

vizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta di biometano. »

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di apposite competenze regolatorie, l'Autorità stessa definisce un quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonché per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi. L'ARERA provvede all'attuazione del primo periodo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta di biometano. »

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere **dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione di apposite competenze regolatorie all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), l'Autorità stessa definisce un quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonché per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi. L'ARERA provvede all'attuazione del primo periodo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-bis. All'articolo 45-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: « 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».

Art. 12.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

Art. 12.

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(segue: testo del decreto-legge)

ALLEGATO
(previsto all'articolo 3)

« Tabella 1

codici ATECO
B – ATTIVITÀ ESTRATTIVE
06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili
D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale
H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas

».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

ALLEGATO
(previsto all'articolo 3)

Identica.



19PDL0186640